

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Manutenzione, che possono manifestarsi durante la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.



### Che cosa è assicurato?

#### Garanzie obbligatorie

Sezione A Partita 1 – Opere

Sezione B - Responsabilità Civile Terzi

#### Garanzie opzionali

Sezione A Partita 2 - Opere preesistenti

Sezione A Partita 3 - Demolizione e sgombero

Il contratto di assicurazione è redatto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d. lgs n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in conformità allo Schema Tipo 2.3 di cui al DM 193 del 16/09/2022 del Ministero delle Attività Produttive, oggi Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È l'unico testo di polizza che il Contraente è autorizzato a presentare alla Stazione Appaltante (Committente) ogniqualvolta si sia aggiudicato una gara pubblica d'appalto.

***Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.***



### Che cosa non è assicurato?

#### **NON SONO ASSICURATE**

- ✗ Opere già ultimate.
- ✗ Opere usate secondo destinazione d'uso.



### Ci sono limiti di copertura?

#### **PERIODI DI CARENZA, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E RIVALSE**

- ! Il contratto non prevede periodi di carenza.
- ! Rimangono a carico del Contraente lo scoperto e relativa franchigia minima indicati sulla scheda di polizza.
- ! Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo.

**SEZIONE B - Responsabilità Civile verso Terzi - Per la presente Sezione non sono considerati terzi:**

- ! il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata;
- ! l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- ! le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- ! le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

## Ci sono limiti di copertura?

### PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B

! La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nell'ambito del territorio Italiano.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la decadenza della prestazione.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è unico, anticipato e non è prevista alcuna forma di frazionamento.

**Il contratto NON prevede meccanismi di indicizzazione del premio.**

I tassi e i premi indicati in polizza sono comprensivi di imposte.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario assicurativo espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti sino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalla data indicata sulla scheda di polizza a condizione che il premio sia pagato.

**La copertura cessa con l'emissione del Certificato di collaudo o l'uso secondo destinazione anche di parte dell'opera.**

Qualora la copertura venga estesa alla garanzia di manutenzione questa inizia dopo la fine dei lavori per un periodo massimo di 24 mesi.

Il Contratto di Assicurazione è stipulato **senza tacito rinnovo** per una durata pari a quella inizialmente prevista per l'esecuzione dei lavori. Se i lavori dovessero prolungarsi oltre la durata prevista è possibile concordare delle proroghe della copertura con emissione di opportune appendici al contratto.



## Come posso disdire la polizza?

Non è prevista facoltà di recesso.

# Assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

CAR Merloni

Data di aggiornamento: 01/07/2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

PEC: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008  
Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro € 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia ([www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura a euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana

## Che cosa è assicurato?

L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e alle somme assicurate per singola garanzia concordati con il Contraente.

### Garanzie obbligatorie

#### Sezione A: Partita 1 – Opere

La Società indennizza **al netto di scoperti e franchigie e fino ai limiti convenuti**, i costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le parti dell'opera danneggiate da un evento compreso nei rischi di esecuzione **al netto delle esclusioni**.

#### Sezione B: Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto



## Che cosa è assicurato?

questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda di polizza e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

### Garanzie opzionali

#### Sezione A: Partita 2 – Opere preesistenti

Se espressamente indicato nella Scheda Tecnica, la Società indennizza **al netto di scoperti e franchigie e fino ai limiti convenuti** i danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate sulle opere preesistenti ovvero opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

#### Sezione A: Partita 3 – Demolizione e sgombero

Se espressamente indicato nella Scheda Tecnica, la Società indennizza **al netto di scoperti e franchigie e fino alla somma assicurata** le spese necessarie per demolire sgomberare e smaltire i residui a seguito di danno indennizzabile.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Estensione 1	<i>Danni causati da natanti o aeromobili (su richiesta del Committente)</i>
Estensione 2	<i>Danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (su richiesta del Committente)</i>
Estensione 3	<i>Danni a cavi e condutture sotterranee (su richiesta del Committente)</i>



## Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p><b>SEZIONE A – Partita 1 - OPERE</b>  <b>La Società non è obbligata ad indennizzare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;</li> <li>✗ i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo</li> <li>✗ i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 Codice Civile</li> <li>✗ i danni da azioni di Terzi</li> <li>✗ i danni da Forza maggiore</li> <li>✗ i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;</li> <li>✗ i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;</li> <li>✗ i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.</li> </ul> <p><b>nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;</li> <li>✗ riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;</li> <li>✗ pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;</li> <li>✗ consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;</li> <li>✗ qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;</li> </ul> <p><b>nel caso di esecuzione di dighe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;</li> <li>✗ le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;</li> <li>✗ le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;</li> <li>✗ le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;</li> <li>✗ le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora</li> </ul>
----------------	--

il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;

- ✗ le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- ✗ le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

#### **SEZIONE A – Partita 2 – OPERE PREESISTENTI**

**La Società non è obbligata per:**

- ✗ i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda di polizza.
- ✗ Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

#### **SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

**L'assicurazione non comprende:**

- ✗ i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- ✗ i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- ✗ i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- ✗ i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- ✗ la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- ✗ i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- ✗ i danni derivanti da polvere
- ✗ le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- ✗ i danni da furto;
- ✗ i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante ;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- ✗ i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- ✗ i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- ✗ i danni da azioni di terzi;
- ✗ i danni da forza maggiore;
- ✗ i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

#### **PER ENTRAMBE LE SEZIONI A e B**

**La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:**

- ✗ le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- ✗ i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- ✗ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

- ✘ i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
  - ✘ i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
  - ✘ i difetti di rendimento delle opere assicurate;
  - ✘ i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - ✘ i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- ✘ La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendo si verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



## Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?



### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

#### In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

**Assistenza diretta/in convenzione:** Non vi sono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia.

**Gestione da parte di altre imprese:** Non vi sono gestioni fornite direttamente all'Assicurato da altre Compagnie.

**Prescrizione:** I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, 2 comma c.c..

### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

### Obblighi dell'impresa

La Società, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.



## Quando e come devo pagare?


### Premio



Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

### Rimborso


Il prodotto non prevede rimborsi di premio.



 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Sospensione</b>	Il prodotto non prevede la sospensione dell'assicurazione.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
<b>Risoluzione</b>	Il prodotto non prevede casi di risoluzione del contratto da parte del contraente.
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	

Il prodotto può essere proposto alle imprese che si aggiudicano un appalto pubblico con specifico obbligo assicurativo come da Codice degli Appalti.

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
--

La Compagnia, per il prodotto descritto nel presente documento informativo precontrattuale, riconosce all'intermediario a titolo di commissione una percentuale media pari al 21,99%.  
Tale percentuale è applicata sul premo imponibile pagato dal Contraente

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE ?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a: REVO Insurance S.p.A. - Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, n. 90 – 20138 Milano;</li> <li>– per posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:reclami@revoinsurance.com">reclami@revoinsurance.com</a>;</li> <li>– per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@pec.revoinsurance.com">reclami@pec.revoinsurance.com</a></li> <li>– per fax al numero: 02/92885749.</li> </ul> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato:</b> La valutazione e la quantificazione del danno è concordato direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa di Assicurazione ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.</p> <p>In caso di disaccordo tra i Parti, il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di essi le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato. Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p>



**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. AREA PERSONALE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*(ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)*

**Polizza di assicurazione ai sensi dell'Art. 103, comma 7  
del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni**

## **COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

**Conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al  
D.M. 16 settembre 2022 n. 193**

## ***“POLIZZA CAR – MERLONI”***

*Il prodotto è stato redatto secondo le linee-guida del tavolo tecnico ANIA –  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
per contratti semplici e chiari*

**Data aggiornamento: 01/07/2023**



*PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA*



## INDICE

<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>2</b>
<b>NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA</b> .....	<b>4</b>
<b>SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE</b> .....	<b>7</b>
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	7
ART. 2 ASSICURATO.....	7
ART. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE.....	7
ART. 4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE A .....	7
ART. 5 SOMMA ASSICURATA – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA.....	8
ART. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE.....	9
ART. 7 GARANZIA DI MANUTENZIONE .....	9
ART. 8 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE.....	9
ART. 9 INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO .....	9
<b>SEZIONE B – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE</b> .....	<b>10</b>
ART. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	10
ART. 11 ASSICURATO.....	10
ART. 12 CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE .....	10
ART. 13 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE .....	10
ART. 14 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE B .....	10
ART. 15 DURATA DELL'ASSICURAZIONE .....	11
ART. 16 MASSIMALE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	11
<b>NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B</b> .....	<b>12</b>
ART. 17 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE .....	12
ART. 18 SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO .....	12
ART. 19 ESTENSIONE TERRITORIALE .....	12
ART. 20 DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	12
ART. 21 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO .....	13
ART. 22 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE A) .....	13
ART. 23 MANDATO DEI PERITI (SEZIONE A).....	13
ART. 24 PREMIO .....	14
ART. 25 ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE .....	14
ART. 26 DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO SINISTRO.....	14
ART. 27 INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI .....	14
ART. 28 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	14
ART. 29 TITOLARITÀ DEI DIRITTI.....	15
ART. 30 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE DI RESISTENZA (SEZIONE B).....	15
ART. 31 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE .....	15
ART. 32 ONERI FISCALI.....	15
ART. 33 RISCHIO CYBER.....	15
ART. 34 FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	15
ART. 35 FORO COMPETENTE .....	16
ART. 36 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	165



**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo e di prestare particolare attenzione alle condizioni in grassetto, che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato.**

*(art. 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private)*



## GLOSSARIO

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni che riprendono quelle contenute nello Schema Tipo di polizza di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 – Definizioni – Sezione II – art. 2.

**Assicurato:**

le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

**Assicurazione:**

Il contratto di Assicurazione;

**Azioni di Terzi:**

qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

**Contraente:**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;

**Controllore Tecnico:**

l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

**Decreto:**

Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;

**Direttore dei Lavori:**

il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**Esecutore dei Lavori:**

il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Forza Maggiore:**

eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:**

la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Gravi Difetti Costruttivi:**

quelli che colpiscono parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; Indennizzo/Risarcimento - la Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

**Lavori:**

le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

**Luogo di esecuzione delle Opere:**

il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate;

**Manutenzione:**

periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

**Opere:**

le Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere Preesistenti:**

opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i Lavori assicurati;

**Parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata:**

le parti strutturali dell'Opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

**Parti dell'Opera non destinate per propria natura a lunga durata:**

le opere di completamento e finiture non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

**Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione

**Premio:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

**Progettista dei Lavori:**

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1815, la Società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;



**Responsabile del Procedimento:**

il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della Legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

**Scheda Tecnica:**

la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

**Schema Tipo:**

lo schema obbligatorio delle Condizioni Contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:**

la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

**Società:**

l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

**Somma assicurata o massimale:**

l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:**

le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori;





## NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1341 – Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

#### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 1667 – Difformità e vizi dell'opera**

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza [c.c. 2964], denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive [c.c. 2946] in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

#### **Art. 1668 – Contenuto della garanzia per difetti dell'opera**

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

#### **Art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili**

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

#### **Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

#### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.



#### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### **Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

#### **Art. 1897 – Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto.

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1914 – Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



**Art. 2359 – Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.



## SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

**L'obbligo della Società concerne esclusivamente:**

**Partita 1 – Opere:** il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;

**Partita 2 - Opere preesistenti:** il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

**Partita 3 - Demolizione e sgombero:** il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

### Art. 2 – ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.

### Art. 3 - CONDIZIONI DI VALIDITA' DELL' ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;
- c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Inoltre l'assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b) , con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate

### Art. 4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- b) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
- d) i danni da azioni di terzi;
- e) i danni da forza maggiore;
- f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);

**i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;**



- g) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

- i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
- i.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
  - i.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
  - i.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
  - i.4 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- l) nel caso di esecuzione di dighe:
- l.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
  - l.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
  - l.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
  - l.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
  - l.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
  - l.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
  - l.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

- m) lavori su opere ed impianti preesistenti:
- m.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, **sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto**, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma
- n) lavori su beni artistici:
- n.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, **la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro**, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

**4. Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.**

#### **Art. 5 – SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.

La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.



**Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.**

**Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Società emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.**

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

#### **Art. 6 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

**L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:**

- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;
- b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, **e comunque non oltre 6 mesi o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice** ;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;

L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 7 – GARANZIA DI MANUTENZIONE**

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

#### **Art. 8 – INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE**

**In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.**

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 31.

**Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.**

#### **Art. 9 – INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO**

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art.1914 cod.civ, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. **Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.**



## SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

### Art. 10 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

### Art. 11 – ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

### Art. 12 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
- c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni su esposte, la garanzia non è operante.

### Art.13 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti.
- d) le società le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. nonché gli amministratori delle medesime.
- e)

### Art.14 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;





- j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) i danni da azioni di terzi;
- p) i danni da forza maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

#### **Art.15 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE**

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

#### **Art.16 – MASSIMALE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro





## **NORME COMUNI PER LE SEZIONI A e B**

### **Art.17 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.

La Società non è inoltre obbligata per:

- g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

### **Art.18 – SCOPERTO E FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO**

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

### **Art.19 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

### **Art.20 – DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.



#### **Art.21 – DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta certificata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art.9, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e alle lettere a) e b), del quarto comma, relative alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

#### **Art.22 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE A)**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

- a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
- d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice.

#### **Art.23 – MANDATO DEI PERITI (SEZIONE A)**

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 5;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, lett.b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere a e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi**



**impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

#### **Art.24 – PREMIO**

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento..

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

**L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.**

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R. o **posta elettronica certificata**, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

**Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.**

#### **Art.25 – ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE**

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, **la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.**

#### **Art.26 – DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati nella Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuto dalla Società per uno o più sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

**In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.**

**Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.**

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

#### **Art.27 – INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI**

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

#### **Art.28 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione Appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

**La franchigia e lo scoperto**, con i relativi minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.



#### **Art.29 – TITOLARITA' DEI DIRITTI**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art.30 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE DI RESISTENZA (SEZIONE B)**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

#### **Art.31 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo,

la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b) .

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art.32 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 33 – RISCHIO CYBER**

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
- 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
  - a) uso di Internet o intranet;
  - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
  - c) computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.);
  - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
  - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o intranet.

#### **Art.34 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente



copertura assicurativa.

**Art. 35 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

**Art. 36 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.